



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella controversia iscritta al n° 2275 Reg. Gen. 2018 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 30/10/2018

da

[REDACTED]

(avv. LA CAVA VINCENZO)

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Oggetto: art.700 cpc



l'Amministrazione resistente – indubbiamente gravata sul punto dell'onere della prova – non ha dato prova di presunte ragioni ostative in questo giudizio, in cui è contumace, né le ha esplicitate in sede amministrativa, in cui non ha dato riscontro alla domanda.

Né sotto diverso profilo la richiesta della [REDACTED] potrebbe essere paralizzata in virtù del disposto del CCNI, che ugualmente prevede la precedenza di assegnazione per coloro che siano genitori di bimbi di età sino ai sei anni (v. art.8). La norma del CCNI, che richiama espressamente l'art.42 bis del D. Lgs. 151/01 (v. lett. L), è all'evidenza più restrittiva, perché subordina l'assegnazione temporanea ad una analisi comparativa tra gli aspiranti, effettuando una graduatoria delle precedenze, che non trova riscontro nella disposizione di legge. L'art.42 bis cit., in quanto fonte primaria, non può d'altra parte subire una compressione ad opera della contrattazione collettiva, determinandosi altrimenti un illegittimo sovvertimento nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale che si ponga in contrasto (v. per tutte Cass. Sezione Lavoro n. 25379/2016). La sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art.42 bis cit. e, per converso, la mancanza di prova da parte dell'Amministrazione di ragioni ostative impone l'accoglimento del ricorso.

Sussiste altresì l'ulteriore requisito del *periculum in mora*. La tutela del minore, nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, risulterebbe irrimediabilmente violata, venendo il nucleo familiare privato della figura materna, assolutamente infungibile nei primi anni di vita del bambino.

Sono dovute le spese di lite.

P.Q.M.

Ordina all'Amministrazione convenuta, in via cautelare ed urgente, di assegnare la [REDACTED] all'ambito della Provincia di Messina, in uno dei Comuni richiesti in via amministrativa.

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite, [REDACTED] e [REDACTED].

[REDACTED] e [REDACTED].

Venezia, 26.11.2018

Il GL

Si comunichi.

